



COMUNE DI TIVOLI
PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. _____ DEL _____

OGGETTO: ELEZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE.

PROPONENTE:

SEGRETERIA GENERALE

Tivoli, lì _____

SETTORE ED UNITA'
ORGANIZZATIVA COMPETENTE:

COMPILATORE:

ORIOFI GIOVANNI

Tivoli, lì _____

ANNOTAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO

Approvata nella Seduta di C.C. del _____ n° _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nei giorni 28 e 29 marzo 2010 è stato eletto il nuovo Sindaco ed il nuovo Consiglio comunale;

Visto l'art. 41, comma 2° del D. Lgs. 18/08/2003, n° 267 che così recita: *“Il Consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti del DPR 20 marzo 1967, n° 223”*, così come modificato dalla legge 24/11/2000, n° 340;

Considerato che il comma 2° dell'art. 10 della legge 21.12.2005, n° 270 prevede: *“La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri”* (omissis)

Tenuto conto che con Circolare n° 5/2006 - prot. n. 6918 del 30.01.2006, iscritta in data 02.01.2006 al n° 6918 del Protocollo Generale di questo Comune, la Prefettura di Roma comunica la modifica al comma 2° dell'art. 10 della legge 21.12.2005, n° 270 giusta art. 3,- quinquies, comma 2 della legge 27.01.2006, n° 22, che prevede: *“all'art. 12, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20.03.1967, n° 223 e successive modificazioni, la parola “quattro” è sostituita dalla seguente: “tre”*;

Visto l'art. 13 della legge 21.12.2005, n° 270, il quale recita:
“Per la elezione dei componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiori a tre nei comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50 ... (omissis). A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza.

Qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

Il Sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti”.

Dato atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 in merito alla proposta della presente deliberazione:

☐ Il responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

☐ Il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole circa la regolarità contabile;

DELIBERA

sulla base dell'esito di votazione:

1. la Commissione Elettorale Comunale è composta dai consiglieri di seguito indicati:

COMPONENTI EFFETTIVI		COMPONENTI SUPPLEMENTI	
1		1	
2		2	
3		3	

2. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Settori 1° “Ufficio Elettorale”, 7° “Finanziario” ed alla Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza.